



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

N. 30886-2021 R.G. Cass. pen.

Il Procuratore Generale

letti gli atti relativi al ricorso proposto dall'Avvocatura dello Stato avverso il provvedimento in data [REDACTED] con cui il Tribunale di sorveglianza di [REDACTED] ha respinto il reclamo dell'Amministrazione avverso il provvedimento monocratico con il quale si consentiva al detenuto [REDACTED], sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis co. 2 Ord.Pen., l'acquisto di CD musicali e del relativo lettore

OSSERVA

Avverso l'indicata ordinanza propone ricorso l'Avvocatura dello Stato evidenziando come la decisione si ponga in contrasto con la norma, a valenza generale, di cui all'art. 40 del d.p.r. 230 del 2000 per la quale il direttore dell'istituto può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di lettori di compact disk per motivi di lavoro e studio (quindi non per "mero" intrattenimento musicale).

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento è sostanzialmente motivato con la preminenza del diritto allo svolgimento di attività culturali, creative e di svago, costituenti manifestazioni della personalità e funzionali al trattamento, rispetto alle esigenze di sicurezza/prevenzione, ritenute assenti in ragione della doverosità dell'acquisto tramite impresa di mantenimento di apparecchi provvisti del marchio SIAE sigillati.

Va in primo luogo, rilevato come la richiesta del detenuto di essere autorizzato ad acquistare un lettore di compact disc con i relativi supporti, in vista della fruizione di contenuti musicali, sia certamente funzionale alla possibilità di coltivare interessi culturali, espressamente incentivata dal trattamento penitenziario, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della legge n. 354 del 1975 e, in particolare, dall'art. 15, secondo cui il trattamento è svolto avvalendosi principalmente «dell'istruzione, del lavoro, della religione,

delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia», nonché dall'art. 12, secondo cui negli istituti penitenziari, «sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune». Tuttavia, nel caso in esame, la questione che ci occupa non è quella dell'accesso ai contenuti musicali; tale l'accesso non è affatto precluso, essendo comunque garantito al detenuto di poter fruire dei brani e dei programmi musicali accessibili attraverso i *media* ordinari, come la televisione e la radio.

Il tema da considerare è quello di consentire al detenuto di compiere una scelta personalizzata, non necessariamente coincidente con la casuale programmazione dei palinsesti televisivi dei principali canali nazionali e radiofonici (sia pure limitati alle trasmissioni in AM). Scelta personalizzata che, con riferimento ai contenuti musicali, potrebbe essere consentita, appunto, dall'utilizzo dei supporti musicali noti come compact disc (cd. CD).

La previsione restrittiva dell'art. 40 del regolamento di esecuzione, come ricordato, limita l'uso dei lettori di compact disc portatili ai «motivi di lavoro o di studio», cui l'art. 14.1. della circolare affianca, per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., la possibilità di consultazione del materiale giudiziario.

Al riguardo codesta Corte ha affermato che tali previsioni, «proprio perché storicamente datate, non valgono a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per esigenze diverse da quelle indicate, non esprimendosi, le disposizioni in questione, nei termini di un esplicito e tassativo divieto, anche considerato che la possibilità di ascoltare la musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto».

Ha, altresì, precisato che, se può ammettersi che l'Amministrazione penitenziaria consenta utilizzo di tali supporti, non precluso dalle norme primarie e regolamentari, e che le singole direzioni ne possano autorizzare l'acquisto, «ciò non significa la relativa richiesta debba essere necessariamente accolta e, che, dunque in capo all'Amministrazione penitenziaria non residui la possibilità di un motivato rigetto dell'istanza».

Invero, l'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, soprattutto nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto al regime differenziato.

L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento penitenziario, finalizzate ad evitare che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con il gruppo criminale di appartenenza.

In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei supporti da parte della Direzione dovrebbe farsi carico delle esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione al fine di veicolare contenuti illeciti, donde la necessità di sottoporli ad adeguati controlli.

Orbene, il provvedimento impugnato, nel fare riferimento alla necessità di acquisto "interno", tuttavia, non appare esauriente quanto al tema del cd. "bilanciamento", tra il diritto all'ascolto di brani musicali e le esigenze di sicurezza/prevenzione,

Invero, avrebbero dovuto essere tenute in considerazione sia la ormai "notoria" capacità delle organizzazioni criminali di escogitare sempre nuovi e diversi sistemi per aggirare i controlli, sia l'oggettiva difficoltà di "verificare" integralmente il contenuto di un CD in ipotesi solo apparentemente "originale".

Anche codesta Corte, in un caso analogo a quello in esame, ha precisato che la valutazione del Tribunale sulla possibilità di garantire le esigenze di sicurezza, debba essere accompagnata da un preciso riferimento ad un accertamento della situazione dell'istituto penitenziario, apparendo altrimenti risultato di un apprezzamento astratto, che rischierebbe di vincolare la Direzione del carcere "a una prestazione inesigibile di adempimenti non individuati nella loro concretezza" Sez. 1, Sentenza n. 29815 del 2021 del 29 luglio 2021, Giorgi .

In sostanza, il magistrato di sorveglianza non è chiamato a valutare unicamente la possibilità, sul piano tecnico, di procedere alla messa in sicurezza dei dispositivi di lettura dei dischi al fine di evitare manomissioni (analogamente a quanto previsto per le radio) ma deve considerare anche la conseguente incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento. Ciò per la considerazione che se un intervento circoscritto a pochi dispositivi potrebbe non determinare significative ricadute nell'organizzazione del carcere, al contrario, una richiesta generalizzata o comunque avanzata da parte di un numero elevato di detenuti , potrebbe determinare un' incombenza difficilmente sostenibile da parte dell'Amministrazione penitenziaria, o, comunque, delle conseguenze considerevoli sulla organizzazione del carcere, a fronte di bisogni che, seppure meritevoli di apprezzamento dal punto di vista trattamentale, non possono riferirsi a diritti fondamentali del detenuto.

P.Q.M.

chiede che la Corte di Cassazione annulli con rinvio il provvedimento impugnato.

Roma, 30 dicembre 2021

Il Sostituto Procuratore Generale

Valentina Manuali
